

Consulenti del Lavoro ▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721 segreteria@consulentilavoro.pr.it www.consulentilavoro.pr.it PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 18/11/2016

Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro di Parma

Prot. n. 779/U

Oggetto: Circolare n. 28_2016.

A) Comunicati e notizie/circolari CNO:

- Antiriciclaggio;
- Attività di amministratore di condominio e compatibilità con l'esercizio dell'attività professionale;
- Quesiti inoltrati al Consiglio Nazionale;
- Lavoro accessorio FAQ.

B) Formazione continua obbligatoria: scadenza biennio formativo 2015/2016.

- A) Dal Consiglio Nazionale abbiamo ricevuto diverse comunicazioni che provvediamo ad allegare.
- B) Ricordiamo agli Iscritti la prossima scadenza del periodo formativo prevista per il 31.12.2016, a seguito della quale, entro e non oltre il 28 Febbraio 2017, ciascun Consulente dovrà inviare alla Segreteria dell'Ordine, esclusivamente via PEC, la dichiarazione (Allegato II delle indicazioni operative) che attesti l'assolvimento dell'obbligo formativo, in conformità al Regolamento, per il biennio 2015-2016 (50 crediti, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento e deontologia professionale). Per ciascun anno il Consulente del Lavoro dovrà, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi. Ogni Consulente del Lavoro potrà beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.

Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, dovranno essere allegate le copie degli attestati di partecipazione agli eventi che non risultano presenti nella propria area riservata DUI del sito di Teleconsul. Ricordiamo, inoltre, che i crediti formativi conseguiti durante il periodo di proroga (01/01/2015 al 30/06/2015), se utilizzati per il completamento della formazione relativa al biennio 2013/2014, non potranno essere considerati in relazione al biennio 2015/2016.

Per coloro che non lo abbiano già fatto durante il biennio che sta per concludersi, il 28 febbraio 2017 sarà considerato <u>il termine ultimo</u> entro il quale richiedere la riduzione proporzionale dei crediti a causa di: malattia, infortunio, maternità/paternità, adozione o affidamento, servizio militare o civile, assistenza a persone di cui alla legge 104.

Il percorso formativo degli Iscritti sarà, ovviamente, soggetto al controllo da parte del Consiglio di disciplina.

Per adempiere a tali compiti, dovremo valutare tutti i comportamenti messi in atto durante il biennio formativo e, allo scopo, desideriamo sottolineare che alcuni inadempimenti formali dovranno essere sanzionati con la rigidità che ci è stata

richiesta dai vertici della categoria; per esempio, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, il Consiglio provinciale diffiderà il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni. L'inottemperanza costituisce infrazione al regolamento, con applicazione della relativa sanzione della censura.

Ricordiamo, infine, che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua ed obbligatoria determina l'impossibilità, per il Consulente del Lavoro, di attivare nuovi rapporti di praticantato ed anche l'immediata sospensione di quelli già in essere. Non meno importante, l'assicurazione per responsabilità nell'esercizio della professione è attenta al rispetto della formazione, nella malaugurata ipotesi di risarcimento per danni dovuti nell'esercizio del mandato professionale.

Rammentiamo agli Iscritti che il regolamento e le norme attuative vigenti sono pubblicate sul nostro sito provinciale.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net - circolari.



Allegati:

- Comunicati e notizie/circolari CNO:
 - Antiriciclaggio;
 - Attività di amministratore di condominio e compatibilità con l'esercizio dell'attività professionale;
 - Quesiti inoltrati al Consiglio Nazionale;
 - Lavoro accessorio FAQ.
- Dichiarazione attestante obbligo formativo (Allegato II)

Consulenti del Lavoro



▼Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84 00147 Roma Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail <u>consiglionazionale@consulentidellavoro.it</u> e-mail pec <u>consiglionazionale@consulentidellavoropec.it</u> C.F.: 80148330584



Roma, 11 novembre 2016 Prot. n. 9942/U/CIRC. Circolare n. 1137

EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. SS.

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali Divisione V 00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni 00186 ROMA

Al Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione ENPACL 00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria Loro Sedi

Oggetto: antiriciclaggio.

Sommario:

- 1) Premessa
- 2) Quadro normativo
- 3) Nozioni generali
- 4) Ambito di applicazione e obblighi a carico del Consulente del lavoro
- 5) Conclusioni





Premessa

La disciplina in esame persegue l'obiettivo di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo. A tal fine, i principi generali dell'art. 3 del D.I.gs. 21 novembre 2007, n. 231, prevedono che i destinatari delle disposizioni del decreto adottino "idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno e di valutazione e gestione del rischio". Il Ministero della Giustizia, con l'intento di garantire omogeneità di comportamento, con proprio Decreto del 16 aprile 2010, ha indicato gli indici di anomalia per i professionisti e i revisori.

Quadro Normativo

D.I.gs. 16 novembre 2007, n. 231; Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 - Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007, n. 172 - Serie generale); Direttiva 1° agosto 2006. n. 2006/70/CE, emanata dalla Commissione in esecuzione della III Direttiva (2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), con lo scopo di definire il concetto di «persone politicamente esposte» e di fissare i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata artt. 1 e 22 della Legge Delega 25 gennaio 2006, n. 29 - (Legge Comunitaria 2005); Direttiva 26 Ottobre 2005, n. 2005/60/CE (III Direttiva); Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nozioni generali

Se commessi intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.





Il delitto di "riciclaggio" è previsto dall'art. 648 bis C.P., il quale individua colpevole di tale reato "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". L'art. 648 ter del C.P. dispone che è perseguibile e soggetto alla pena ivi prevista chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Ambito di applicazione e obblighi dei Consulenti del Lavoro

Il Consulente del Lavoro è destinatario della disciplina di cui all'art. 12, comma1, lettera a) del predetto D.Lgs. 231/2007 e, pertanto, fatto salvo l'esenzione, disposta dallo stesso art. 12, comma 3, "Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12", già illustrata dalla Fondazione Studi con il parere n. 2 del 27 maggio 2013, è fatto obbligo allo stesso di acquisire tutte le informazioni relative al cliente all'inizio del rapporto di consulenza e di procedere all'adeguata verifica della clientela a mezzo:

- 1) identificazione cliente;
- 2) identificazione del titolare effettivo;
- 3) ottenimento di informazioni su natura e scopo della prestazione professionale;
- 4) controllo costante durante la prestazione professionale;
- 5) registrazione e conservazione dati;
- 6) segnalazioni delle operazioni sospette;
- 7) formazione del personale ove esistente.

A titolo meramente esplicativo e non esaustivo sono oggetto di adeguata verifica le seguenti prestazioni professionali:

- consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo;
- consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un'azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;
- consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti;
- consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;
- gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;
- assistenza e rappresentanza nel contenzioso amministrativo del lavoro e previdenziale;
- assistenza e consulenza nella mediazione e certificazioni contratti;
- assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;





- gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;
- gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
- consulenza di materia di contabilità e bilanci;
- ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
- redazioni di stime e perizie di parte;
- assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;
- arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.

Conclusioni

Quanto sopradetto comporta che i Consulenti del Lavoro sono in ogni caso obbligati ad effettuare l'adeguata verifica della clientela, registrare e conservare i dati e formare il personale ove esistente. Inoltre, gli stessi sono vincolati, fatte salve le specifiche esenzioni, all'osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 231/2007, in considerazione del combinato disposto degli artt. 43 e 16, comma 1, del suddetto D.Lgs. 231/2007, che, tra l'altro, dispone in modo tassativo l'obbligo per i professionisti di effettuare l'adeguata verifica della clientela "quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE (Marina E. Calderone) Manue Elvice Calolerous

MEC/SG/vs

Consulenti del Lavoro



V Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282 e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 11 novembre 2016 Prot. 9943/U/COMUNICATI E NOTIZIE VIA EMAIL

> Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. II.

Oggetto: attività di amministratore di condominio e compatibilità con l'esercizio dell'attività professionale.

L'attività di amministratore di Condominio, recentemente regolamentata dall'art. 25 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220 "modifiche alla disciplina dei condomini negli edifici" che ha inserito l'art. 71 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e dal Decreto Ministero della Giustizia 13 agosto 2014, n. 140, rientra da sempre tra quelle svolte dai Consulenti del Lavoro ed è compatibile con l'esercizio della professione non figurando, la stessa, nelle previsioni delle incompatibilità di cui all'art. 4 Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

I Consulenti del Lavoro nello svolgimento dell'attività di amministratore di condominio sono soggetti alla ben più rigida disciplina e norme deontologiche del proprio ordinamento professionale e non alla Legge n. 4/2013, che delinea solamente una serie di regole minime per soggetti non iscritti in albi professionali.

Di conseguenza, si ritiene che l'attività di amministratore di condominio svolta dai Consulenti del Lavoro generi reddito di lavoro autonomo professionale e, dunque, soggetta alla disciplina fiscale Irpef e a tutte le norme (quali: fatturazione, tenuta dei registri Iva, versamenti periodici e annuali, dichiarazioni, ecc.) nonché alla contribuzione della Cassa Nazionale di Previdenza.

In merito a quanto sopradetto, si ritiene utile specificare che per svolgere l'attività di amministratore di condominio, sia l'art. 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, sia il relativo regolamento di cui al Decreto Ministero della Giustizia 13 agosto 2014, n. 140, dispongono che, fatte salve le ipotesi di quelli che lo hanno svolto per almeno un anno negli ultimi tre anni prima dell'entrata in vigore della legge (in questo caso rimane obbligatoria la sola formazione periodica) o che siano stati nominati tra i condomini delle stabile, sia necessario, insieme ai requisiti soggettivi già in possesso degli





iscritti all'Albo, anche lo svolgimento della formazione iniziale e/o periodica in materia di amministrazione condominiale.

Da ultimo, si rende noto che il suddetto Decreto 140/2014 dispone che la data di inizio, le modalità di svolgimento dell'attività formativa, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici siano comunicati al Ministero della Giustizia prima della data di inizio del corso stesso a mezzo posta certificata.

Pertanto, si può ritenere che tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del predetto Decreto, che svolgono i corsi con le modalità previste dall'art. 5, possono certificare la formazione svolta in materia condominiale.

Cordiali saluti.

Il Presidente

(Marina Elvira Calderone)

Marine Elvire Calderone

MEC/vs

Consulenti del Lavoro





Viale del Caravaggio 84 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 14 novembre 2016 Prot. 9945/U/COMUNICATI E NOTIZIE VIA EMAIL

> Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. II.

Oggetto: Quesiti inoltrati al Consiglio Nazionale.

In riferimento all'argomento in oggetto, si evidenzia che continuano a pervenire allo scrivente diversi quesiti, sia da parte dei Consigli Provinciali, sia da parte di iscritti e praticanti, che trattano temi e situazioni specifiche a casi personali, che potrebbero essere oggetto di trattazione nell'ambito della funzione di organo giudicante assolta dal Consiglio Nazionale.

Pertanto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle fasi dei ricorsi e mantenere l'imparzialità del Consiglio Nazionale, si chiede di inoltrare esclusivamente quesiti "di carattere generale", informando i propri iscritti e praticanti di proporre in prima battuta i quesiti ai rispettivi Consigli di appartenenza, i quali potranno richiedere al Consiglio Nazionale assistenza nell'ambito dell'elaborazione della risposta.

A tale proposito, si ricorda che detti quesiti dovranno essere redatti su carta intestata, protocollati e firmati dal Presidente o da un suo delegato.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.

II PRESIDENTE (Marina E. Calderone)



Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alle Direzioni	interregionali e	territoriali del
		lavoro

LORO SEDI

All'INPS

Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell'economia sommersa

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Direzione generale dei sistemi informativi dell'innovazione tecnologica e della comunicazione

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Oggetto: comunicazioni lavoro accessorio - FAQ.

Si trasmettono ulteriori risposte a quesiti pervenuti a questa Direzione in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Danilo Papa)

FAQ VOUCHER (2)

11) Come devono essere comunicate le variazioni e/o modifiche per l'imprenditore agricolo?

Fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione (v. risposta alla precedente FAQ n. 4), nell'ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l'imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

- 12) Nei casi di prestazioni superiori ai tre giorni, è consentito di mantenere nell'applicativo INPS l'attuale assetto che consente all'imprenditore agricolo di effettuare un'unica registrazione per periodi non superiori a trenta giorni?
- Si, in quanto solo la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro soggiace ad uno specifico obbligo di legge che limita ad un arco temporale di tre giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione.
- 13) Se il prestatore di lavoro accessorio svolge l'attività per l'intera la settimana dal lunedì al venerdì, i committenti agricoli devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo periodo di tre giorni, ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?

Come noto, il Legislatore richiede una comunicazione "con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni". Tuttavia, in linea con quanto già sostenuto da questo Ministero con la FAQ numero 1 sarà, comunque, possibile effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a tre giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.

14) Nel settore agricolo, in caso di necessità di integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all'INPS, è necessario procedere ad una nuova comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro?

In riferimento a ciascun settore, laddove l'integrazione non riguardi i dati oggetto della comunicazione già effettuata alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, non è richiesta alcuna comunicazione di modifica/integrazione, benché sia stata inviata all'INPS una comunicazione di integrazione. In particolare nel settore agricolo non dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione all'INL i dati riguardanti il prolungamento orario della prestazione non essendo richiesta l'indicazione di inizio e fine attività.

15) Nel caso di prestazione svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, quale luogo di svolgimento della prestazione occorre indicare la sede della ditta committente, la destinazione finale ovvero i singoli tragitti?

In questi casi, in un'ottica di semplificazione ed in considerazione delle modalità di svolgimento dell'attività di lavoro, è sufficiente indicare la sede della ditta committente.

REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA – ART. 11, COMMA 1.

Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro Sig./Sig.a	, iscritto/a al			
Consiglio Provinciale dell'Ordine di al n	ai sensi del			
Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale				
Consulenti del Lavoroin data 24 settembre 2014, con la presente				
, ,				
DICHIARA				
che nel corso del biennio 2015/2016, con la partecipazione alle seguenti attività forma	ntive e/o eventi			
formativi, riferiti alle materie riconducibili all'art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseg	guito n			
crediti nel primo anno e n crediti nel secondo anno, per complessivi n	crediti			
formativi, di cui n crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deoni	tologico.			
	Totale crediti			
DESCRIZIONE	formativi n.			
Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi				
ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 del Regolamento				
Attività di relatore di cui all'art. 5, lett. a) del Regolamento;				
Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi				
universitari e corsi post-universitari di cui all'art. 5, lett. b) del Regolamento;				
Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all'art. 5, lett. c) del Regolamento;				
Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste				
specializzate a rilevanza nazionale di cui all'art. 5, lett. d) del Regolamento;				
Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui				
all'art. 5, lett. e) del Regolamento;				
Attività di partecipazione alle commissioni per l'esame di stato di Consulente del				
Lavoro di cui all'art. 5, lett. f) del Regolamento;				
Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di cui				
all'art. 5, lett. g) del Regolamento;				
Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all'art. 5, lett. h) del Regolamento;				
Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi degli				
art. 7 e 9 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche				
afferenti le materie di cui all'art. 2 del regolamento stesso (art. 5, lett. i, del				
Regolamento);				
Partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di certificazione istituite				
presso i Consigli Provinciali e partecipazione a commissioni di certificazione istituite				
presso altri organismi di cui all'art. 5 lettera l) del Regolamento;				

	•		e del debito formativo previsto dall'art. rediti formativi entro il 30 giugno p.v
Il numero	dei crediti da recuperare è	di cui	crediti deontologici.
Luogo e data			
			Firma del Consulente del Lavoro